



Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane

Roma,/..../.....

Prot. N...../.....

**CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO
AI SENSI DEL D.I. 567/2022 PER I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALI DI AREA
PSICOLOGICA NON ABILITANTI E AI SENSI DEL D.I. 654/2022 PER I LAUREANDI DEI CORSI DI
LAUREA DI AREA PSICOLOGICA ABILITANTI**

Tra

L'**Università telematica UNIVERSITAS MERCATORUM**, con sede legale in Roma, Piazza Mattei 10, P.IVA 09106101000, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. GIOVANNI CANNATA, nato a Bari il 08/03/1947

E

l'**Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova** con sede legale in Mantova (MN) cap 46100 STRADA LAGO PAIOLO,10 codice fiscale / partita IVA 02481840201, Pec: protocollo generale@pec.asst-mantova.it, d'ora in poi denominata "Ente o Soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Anna Gerola nata a Moglia (MN) il 08.02.1963;

definite collettivamente "Parti"

VISTI

- la Legge 18 febbraio 1989, n.56 "Ordinamento della professione di psicologo";
- la Legge 8 novembre 2021, n.163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- il Decreto Interministeriale n. 567 del 20 giugno 2022 "Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo", del MUR, adottato in concerto con il Ministero della Salute;
- il Decreto Interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022 "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163).

PREMESSO CHE:

- l'esame finale per il conseguimento della Laurea Magistrale in Psicologia (classe LM-51) abilita all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa;
- il tirocinio pratico-valutativo si sostanzia in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari (CFU), di durata complessiva pari a 750 ore, svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università;

- gli studenti che hanno conseguito la Laurea Magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, e che non abbiano già concluso il tirocinio professionale in base alle norme previgenti, potranno acquisire l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo corrispondente a 30 CFU di attività formative professionalizzanti e di una prova pratica valutativa;
- gli studenti iscritti ai corsi di laurea di area psicologica in base ai nuovi ordinamenti didattici abilitanti, conseguito il giudizio di idoneità delle attività di TPV pari a 30 CFU nell'intero percorso formativo (triennale e/o magistrale), sono ammessi a sostenere l'esame finale, comprensivo della prova pratica valutativa che precede la discussione della tesi di laurea;
- l'art.6 del D.P.R. 328/01 affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;
- l'art. 52, comma 2, del D.P.R. 328/01 che sancisce la durata di un anno del tirocinio, ai fini dell'abilitazione;
- l'art. 1, comma 2 del Decreto del MIUR datato 13 gennaio 1992, n. 239, sancisce che "Il tirocinio deve essere effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle Università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine";
- il tirocinio è superato con il conseguimento di un giudizio conclusivo d'idoneità, che dà titolo per accedere all'Esame finale abilitante. In caso di valutazione negativa, lo studente è tenuto a ripetere il TPV o parte di esso;
- L'Università degli Studi UNIVERSITAS MERCATORUM ha approvato il testo regolamentare delle Convenzioni con Enti pubblici e privati, presso cui favorire stage e tirocini di formazione;
- la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n. X/7763 del 7/01/2018 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali");
- il successivo Decreto Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia n. 6286 del 07 maggio 2018 ha introdotto disposizioni attuative in merito alla suddetta D.G.R.;
- l'Università intende avvalersi attraverso la presente Convenzione collettiva della collaborazione del Soggetto Ospitante, per lo svolgimento delle attività di tirocinio professionalizzanti da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale in Psicologia (classe L24 e LM-51), ai sensi del D.I. 567/2022 e del D.I. 654/2022.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Soggetti della convenzione)

L'Ente si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta dell'Università e in base alla propria disponibilità, studenti/esse iscritti/e a corsi di laurea triennale e magistrale in Psicologia (classe L24 e LM-51), di seguito denominati "tirocinanti", per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito TPV) finalizzato al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3 e fino a un massimo di 750 ore come esplicitato al successivo art. 4 (ai sensi del D.I. 567/2022 e del D.I. 654/2022).

Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico valutativo (di seguito, TPV).

L'attivazione del tirocinio è subordinata alla verifica da parte dell'Ente delle seguenti condizioni:

- individuazione delle sedi secondo le proprie disponibilità;
- determinazione del numero massimo di studenti che potranno frequentare durante lo stesso periodo, al fine di coordinare l'attività istituzionale con quella del tirocinio.

L'accoglimento e l'ammissione dei tirocinanti presso l'Ente è subordinato a specifica istanza da parte del Soggetto promotore, includente nominativo e dati anagrafici del tirocinante, decorrenza e termine del tirocinio, struttura di destinazione e tutor aziendale, estremi delle polizze assicurative, da inviare previamente all'indirizzo istituzionale del Soggetto ospitante (protocollogenerale@pec.asst-mantova.it).

Art. 2

(Esclusioni e limitazioni)

La presente convenzione, relativa alle attività di TPV, non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

Art. 3

(Progetto Formativo Individuale)

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- il periodo di svolgimento del tirocinio e il numero complessivo di ore da svolgere;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;

Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 5 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 8

Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte dell'Università e del Soggetto Ospitante, nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione.

Art. 4

(Durata e attività)

L'Ente prende atto che il TPV ha la durata massima di 750 ore da svolgere nell'arco di un anno, con inizio il 15 gennaio, il 15 maggio o 15 settembre di ogni anno.

In ottemperanza al D.I. 567/2022, articolo 2, comma 2, e al D.I. 654/2022, articolo 2, comma 2, lo

svolgimento del TPV dovrà riguardare attività supervisionate che prevedano l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n.56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Art. 5

(Tutor)

Durante lo svolgimento del TPV l'attività formativa professionalizzante è seguita e valutata da un tutor designato dall'Ente, in veste di responsabile dell'attività formativa professionalizzante, e da un responsabile aziendale, indicato sempre dall'Ente.

In ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento Tirocini dei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia, il tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Ente.

Art. 6

(Obblighi del tutor)

Le attività, i giorni di presenza e l'indicazione delle ore svolte dal tirocinante dovranno essere documentate nel libretto personale, scaricabile on-line, debitamente firmato dal responsabile dell'Ente e dal tutor designato dall'Ente. Quest'ultimo si assume la responsabilità formativa supervisionando le attività e rilasciando una formale attestazione della frequenza unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante (ai sensi D.I. 567/2022, articolo 2, comma 4 e D.I. 654/2022, articolo 2, comma 8 e 10).

Art. 7

(Obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del TPV il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze e garantire comportamenti adeguati;
- ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Etico dell'Azienda e nel Codice di Comportamento adottato dalla medesima ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013;
- garantire la riservatezza sulle informazioni e sui dati trattati o dei quali comunque siano venuti a conoscenza in occasione del tirocinio ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 101/2018 e dal

regolamento UE 2016/679 in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riguardo ai dati sensibili;

-a conclusione del percorso di tirocinio, consegnare il libretto alla Segreteria Studenti dei Corsi di Laurea di area psicologica della Facoltà per gli adempimenti amministrativi.

Art. 8

(Normativa di igiene e sicurezza)

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore".

Le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

§ formazione generale 4 ore: a carico dell'Università;

§ formazione specifica 12 ore: a carico dell'Ente per le tematiche non incluse ed approfondite nelle attività di formazione curricolari del tirocinante;

b) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 a carico dell'Ente riguardo a: organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda, rischio intrinseco aziendale.

c) "Fornitura dei dispositivi di protezione" eventualmente necessari, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i: a carico dell'Ente.

Il tirocinante è tenuto ad utilizzare i DPI necessari e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

d) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista in relazione alla mansione svolta dal tirocinante e in funzione degli specifici rischi cui è esposto nello svolgimento dell'attività, a carico dell'Ente. Al Medico Competente del Soggetto ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il tirocinante dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura ospitante, compresa la Certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dall'ente di provenienza qualora sottoposto a sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi lavorativi connessi.

Il Soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante ambienti, impianti e attrezzature di lavoro adeguati e idonei al lavoro da svolgere e conformi ai requisiti di salute e sicurezza di cui all'art. 70 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Nell'eventualità risultasse necessario estendere il percorso di tirocinio ad attività con esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti, le Parti dovranno concordare gli adempimenti e le azioni necessarie per l'attivazione dei sistemi di prevenzione e protezione secondo le norme vigenti (D.Lgs. n. 101/2020).

Art. 9

(Assicurazione)

L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità

civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

La copertura assicurativa dovrà comprendere anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Ente ma rientranti nel progetto formativo.

L'università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (posizione n. 02009269200), nonché per la Responsabilità Civile (n. 2017/07/6133067 ITALIANA ASSICURAZIONI).

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'ASST si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Università la quale, entro i termini previsti dalla normativa vigente, lo segnala agli istituti assicurativi.

L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dall'Università.

Art. 10

(Normativa privacy)

Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, in ossequio al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti appositamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati di riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Ove necessario, l'Ente, quale titolare del trattamento per i dati di propria competenza, designerà i tirocinanti che svolgono le attività curriculari presso la propria sede quali persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Questi soggetti dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite dal titolare secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

Trattamento dei dati personali delle Parti. L'Università e l'Ente, debitamente informati in merito a quanto previsto dal Regolamento 679/2016/UE e dal D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. e dai provvedimenti dell'Autorità Garante, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i loro dati personali vengano reciprocamente trattati e/o comunicati per l'esecuzione del presente contratto.

Art. 11

(Durata convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha durata pari a tre anni e potrà essere rinnovata per un uguale periodo di tempo, previo accordo scritto tra le parti.

Si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. .

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, ovvero di risolverla consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione scritta da inviare a cura della parte interessata tramite PEC.

Art. 12

(Normativa anticorruzione)

Per la responsabilità derivante dai comportamenti dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, l'Ente promotore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Soggetto ospitante, disponibili sul sito aziendale (consultabile alla pagina www.asst-mantova.it – sezione “Amministrazione trasparente”), e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, anche tramite proprio personale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

L'Ente promotore è consapevole che la violazione del Codice di Comportamento costituirà inadempimento contrattuale e comporterà l'automatica risoluzione della presente collaborazione.

Art. 13

(Sottoscrizione, registrazione e spese)

La presente convenzione è redatta in unico originale e firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del D.lgs n. 82/2005.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.86, a spese della parte che chiederà la registrazione.

La convenzione soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte prima del D.P.R. n. 642/1972 con onere a carico dell'Università che vi provvede in modo virtuale - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Uff. territoriale di Roma Aut. N. 30088/2020 del 18/02/2020.

Art. 14

(Controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente atto. In caso di controversia le parti eleggono la competenza del foro di Mantova.

Art. 15

(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Letto, confermato e sottoscritto

Ente Promotore
Università Mercatorum
 Rettore
Prof. Giovanni Cannata

Ente Ospitante
ASST di Mantova
Direttore Generale
Dott.ssa Anna Gerola